

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AL PERSONALE DELLA SCUOLA

La legge di riforma del lavoro (la n. 92 del 28 giugno 2012 - riforma Fornero) **ha introdotto a partire dal 1.1.2013** il nuovo sussidio di disoccupazione - **ASpl (Assicurazione Sociale per l'Impiego)** e **mini-ASpl** (che sostituiscono le precedenti *indennità di disoccupazione a requisiti ordinari e indennità di disoccupazione a requisiti ridotti*)

DESTINATARI

Ha diritto alla prestazione **tutto il personale scolastico** che, a partire dal 1 gennaio 2013, perde il proprio posto di lavoro per cause non dipendenti dalla sua volontà.

Chi si è dimesso o abbia dato seguito ad una risoluzione consensuale del proprio contratto, *non ha diritto all'Aspl.*

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA'

Per ottenere l'indennità **ASpl o mini ASpl** (articolo 4, comma 38, legge 92/2012), i lavoratori **disoccupati** devono presentare la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)** utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito web dell'INPS.

E' possibile avviare la procedura telematica per la DID anche recandosi fisicamente presso il **centro per l'impiego** competente con riferimento al proprio domicilio; in alternativa si dichiara la propria disponibilità compilando gli appositi campi nella domanda telematica di ASPI (SR 134) e mini ASPI (SR 133) inoltrata online all'INPS. In questo caso, la **dichiarazione** si invia contestualmente alla *richiesta di assegno*.

La DID resa dal lavoratore all'INPS nell'ambito della domanda ASpl viene comunicata ai centri per l'impiego tramite Sistema Informativo dei Percettori o Cooperazione Applicativa (per soggetti che abbiano stipulato protocollo di cooperazione con l'Istituto).

In alternativa ci si può rivolgere:

- *Ai Patronati*
- *WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto*
- *Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 da rete fissa (gratuito) o il numero 06164164 da rete mobile (a pagamento).*

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI

E' una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E' una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.

A CHI SPETTA

Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;

Pertanto non spetta ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;

QUANDO SPETTA - Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

1. **Stato di disoccupazione involontario.**

L'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L'indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

2. Almeno due anni di assicurazione

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

3. Requisito Contributivo

Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Si considerano utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo,

- i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpl versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
- l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione ASpl, sulla base del criterio della prevalenza.

Per verificare l'entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

- malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili - devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

LA DOMANDA

Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ASpl la domanda deve essere presentata all'INPS, **esclusivamente in via telematica**, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

- Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

L'indennità di disoccupazione ASpl spetta:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all'INPS ma al centro per l'impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
- dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo "*la domanda*", qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

COSA SPETTA

Un'indennità mensile la cui durata, collegata all'età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.

La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di seguito indicata:

Anno di cessazione del rapporto di lavoro	Età anagrafica		
	Inferiore a 50 anni	Pari o superiore a 50 anni; inferiore a 55 anni	Pari o superiore a 55 anni
2013	8 mesi	12 mesi	12 mesi
2014	8 mesi	12 mesi	14 mesi
2015	10 mesi	12 mesi	16 mesi

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari:

- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2014 pari ad € 1.192,98). L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

- al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l'anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

All'indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un'ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se spettanti. L'indennità può essere riscossa:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE

Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'erogazione della prestazione ASpl è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa.

Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpl può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell'anno solare 2013.

In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpl deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.

Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l'indennità verrà rideterminata.

DECADENZA DALL'INDENNITA'

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all'INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE MINI-ASPI

È una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. È una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.

A CHI SPETTA

Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Pertanto non sono destinatari della indennità di disoccupazione Mini-ASPI dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;

QUANDO SPETTA - Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

1. Stato di disoccupazione involontario

L'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

2. Requisito contributivo

Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Non è più richiesto il requisito della anzianità assicurativa.

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Si considerano utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo,

- i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASPI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed per i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero, in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Inoltre, non sono considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

- malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

LA DOMANDA

Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione Mini-ASpl la domanda deve essere presentata all'INPS, **esclusivamente in via telematica**, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

L'indennità di disoccupazione Mini-ASpl spetta:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all'INPS ma al centro per l'impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
- dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo "la domanda", qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

COSA SPETTA

Spetta un'indennità mensile. Viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

QUANTO SPETTA

Più modesto rispetto alla ASpl è l'importo della **Mini-ASpl**, corrisposto ai lavoratori precari, che hanno un contratto a termine non rinnovato alla scadenza. Per stabilire l'ammontare della Mini-ASpl, i criteri sono gli stessi usati per il sussidio ordinario. I massimali dell'indennità sono però più bassi.

La misura della prestazione è pari:

- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2014 pari ad €

1.192,98). L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

- al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l'anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

Nello specifico, chi aveva una retribuzione lorda superiore a 2.075,21 euro, avrà diritto a un assegno mensile massimo di 1.119,32 euro lordi. Se invece (com'è più probabile) lo stipendio era inferiore a 2.075,21 euro, il tetto per l'indennità sarà di 931,28 euro lordi.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli ANF se spettanti.

L'indennità può essere riscossa:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE

Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'erogazione della prestazione Mini-ASpl è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine della sospensione, l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità era stata sospesa.

Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione Mini-ASpl può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell'anno solare 2013.

In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell'indennità Mini-ASpl deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.

Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una nuova dichiarazione "a montante" cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l'indennità verrà rideterminata.

DECADENZA DALL'INDENNITÀ

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

- Perdita dello stato di disoccupazione;
- Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
- Inizio di attività autonoma senza comunicazione all'INPS;
- Pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità;
- Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- Mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità Mini-ASpl.

(I **modelli** di domanda ASPI e Mini ASPI sono disponibili nella banca dati "Modulistica online" del sito INPS)